

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 08226/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8226 del 2025, proposto dall'Università Agraria di Tarquinia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Saverio Simonelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Giovanni Marchetti, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Roberto Luccioli, non costituito in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 4811/2025.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Giovanni Marchetti;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 il Cons. Dalila Satullo e uditi per le parti gli avvocati Saverio Simonelli e Paolo Clarizia;

Rilevato che l'Università Agraria di Tarquinia ha appellato l'ordinanza cautelare con cui il Tar Lazio ha sospeso la delibera del consiglio di amministrazione dell'Università recante "presa d'atto della decadenza del Consigliere Giovanni Marchetti e surroga ai sensi degli artt. 9 e 30 dello Statuto";

- che l'appellante, con il primo motivo, ha dedotto il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario;

considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 2, d.lgs. n. 168/2017 "*Gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giuridica di diritto privato ed autonomia statutaria*";

- che lo statuto dell'Università appellante, come modificato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 168/2017, all'art. 1 così prevede: "*L'Università Agraria di Tarquinia è un ente con personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 1 della L. 168/2017, dotato di autonomia statutaria e si avvale della sua autonomia per il perseguimento dei propri fini istituzionali e per l'organizzazione e lo svolgimento delle proprie attività, alle quali provvede nel rispetto delle leggi dello Stato, della Regione e del presente Statuto*";

ritenuto, pertanto, che per quanto attiene ai profili organizzativi demandati all'autonomia statutaria, compresi quelli relativi alle cause di ineleggibilità dei consiglieri, l'Università ha natura privatistica, con conseguente devoluzione delle relative controversie al giudice ordinario;

- che tale soluzione trova conferma nella giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione secondo cui "*È devoluto alla giurisdizione ordinaria il*

sindacato giurisdizionale sugli atti con i quali gli enti esponenziali delle collettività titolari di uso civico e della proprietà collettiva (che assumono natura giuridica di associazioni di diritto privato dotate di autonomia statutaria, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della l. n. 168 del 2017) esercitano i poteri loro conferiti dal codice civile o da altre fonti normative, compresi quelli relativi ai procedimenti costitutivi degli organi di gestione e alle previsioni dello statuto, i quali costituiscono una delle principali espressioni della capacità di "autonormazione", riconosciuta dall'art.1, comma 1, lett. b), della citata l. n.168 del 2017. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla controversia avente ad oggetto il sindacato sulla validità ed efficacia delle deliberazioni del consiglio di amministrazione di una università agraria, relative all'indizione delle elezioni degli organi di governo, all'esame delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli eletti e alla proclamazione dei risultati delle inerenti consultazioni elettorali, nonché sulla validità ed efficacia dello statuto della medesima università, quale atto presupposto)" (Cass. civ, sez. un., n. 12482/2020);

- che anche la Corte costituzionale, con sentenza n. 152/2024, seppure pronunciandosi sulla diversa fattispecie delle partecipazioni agrarie, ha evidenziato che dalla legge n. 168 del 2017 emerge una esplicita opzione a favore della qualificazione privatistica degli enti esponenziali, con un riconoscimento *ex lege* della personalità giuridica di diritto privato, valorizzando così, sulla base del principio di sussidiarietà, il fenomeno dell'associazionismo per lo svolgimento di attività di interesse generale;

ritenuto che ad una diversa conclusione non possono condurre: 1) né la circostanza che la base elettorale sia costituita da tutti gli iscritti nelle liste elettorali del Comune di Tarquinia, in quanto tale dato disvela solamente che si tratta di un ente privato rappresentativo della collettività locale; 2) né il rinvio operato dall'art. 9, ultimo comma, dello statuto, al capo II, d.lgs. n. 267/2000, atteso che: l'art. 1, comma 3, dello Statuto, prevede che "Tutti i richiami al D.lgs. 267/2000 contenuti nel presente statuto sono abrogati"; in ogni caso, il volontario richiamo, espressione

dell'autonomia statutaria, ad ulteriori casi di ineleggibilità, incandidabilità o incompatibilità previsti dal titolo III, capo II, d.lgs. n. 267/2000, non è di per sé idoneo a determinare la modifica della natura privata dell'ente, chiaramente desumibile dagli elementi sopra citati, ed il conseguente spostamento della giurisdizione in favore del giudice amministrativo;

ritenuto pertanto che, in ragione delle considerazioni sopra esposte, l'appello vada accolto con conseguente reiezione dell'istanza cautelare, non potendosi affermare, sulla base di un sommario esame proprio di questa fase, che il giudice adito sia dotato di giurisdizione;

ritenuto infine che, in ragione della particolarità della questione trattata, le spese processuali vadano integralmente compensate;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello (Ricorso numero: 8226/2025) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente

Giordano Lamberti, Consigliere

Lorenzo Cordi', Consigliere

Marco Poppi, Consigliere

Dalila Satullo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Dalila Satullo

IL PRESIDENTE
Giancarlo Montedoro

IL SEGRETARIO